

COMMISSIONE II

AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO - AFFARI INTERNI
E DI CULTO - ENTI PUBBLICI

46.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 12 MARZO 1986

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE LUIGI PRETI

INDICE

	PAG.		PAG.
Sostituzioni:		BALESTRACCI NELLO	7
PRETI LUIGI, <i>Presidente</i>	3	CAPRILI MILZIADÈ	4
Proposta di legge (Seguito della discussione e approvazione):		COSTA RAFFAÈLE, Sottosegretario di Stato per l'interno	4, 8
Lo BELLO ed altri: Norme in materia di armi per uso sportivo (<i>Approvata dalla II Commissione permanente della Camera e modificata dalla I Commissione permanente del Senato</i>) (814-B)	3	FACCHETTI GIUSEPPE	3, 8
PRETI LUIGI, <i>Presidente</i>	3, 4, 8	Lo BELLO CONCETTO, Relatore	3, 7, 8
		ZOLLA MICHELE	5, 7
		Votazione segreta:	
		PRETI LUIGI, <i>Presidente</i>	9

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 11,50.

MILZIADE CAPRILI, *Segretario f.f.*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi del quarto comma dell'articolo 19 del regolamento, i deputati Mastella e Sterpa sono sostituiti rispettivamente dai deputati Gitti e Facchetti.

Seguito della discussione della proposta di legge Lo Bello ed altri: Norme in materia di armi per uso sportivo (Approvata dalla II Commissione permanente della Camera e modificata dalla I Commissione permanente del Senato) (814-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Lo Bello ed altri: « Norme in materia di armi per uso sportivo », già approvata dalla II Commissione permanente della Camera nella seduta del 16 maggio 1984 e modificata dalla I Commissione permanente del Senato nella seduta del 27 novembre 1985.

Ricordo che nella seduta del 5 marzo 1986 fu rinviato il seguito della discussione su invito del relatore, onorevole Lo Bello, il quale sottolineava l'esigenza di una riflessione sugli emendamenti preannunciati.

CONCETTO LO BELLO, *Relatore*. Nella seduta del 5 marzo, a conclusione della mia relazione, avevo sottolineato l'opportunità di procedere senza indugi all'approva-

zione del provvedimento in esame, così da non ritardare ulteriormente l'applicazione delle norme ivi contenute e finalizzate all'esercizio dell'attività sportiva da parte dei soggetti abilitati.

Gli emendamenti che in sede di seconda lettura la prima Commissione del Senato ha introdotto al testo della proposta di legge hanno destato alcune perplessità nei colleghi di questa Commissione, e sono stati quindi preannunciati emendamenti per l'esame dei quali avevo chiesto un breve rinvio della seduta, così da poter esprimere compiutamente un parere su di essi.

Ora, avendoli esaminati, credo di poter affermare che il loro contenuto, qualora si intenda veramente raggiungere l'obiettivo di questo provvedimento di legge, magari chiarendone taluni aspetti, è senz'altro ininfluenza, e comunque tale da non giustificare un ulteriore rinvio al Senato di questa proposta di legge.

Ritengo opportuno quindi, sia sotto il profilo formale sia sotto il profilo sostanziale, invitare i colleghi a non formalizzare le proposte emendative da loro preannunciate, anche perché alcuni dei principi in essi indicati potrebbero essere utilmente collocati in un ordine del giorno.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali delle modifiche apportate dalla I Commissione del Senato.

GIUSEPPE FACCHETTI. Ho ascoltato con attenzione quanto ha testé detto il relatore e credo di aver colto lo spirito costruttivo del suo intervento, nel senso che, obiettivamente, l'opportunità di portare a conclusione l'iter legislativo di questo provvedimento risulta essere prevalente sul pur importante obiettivo di

rendere il provvedimento stesso più delineato e più preciso in quei punti che, con gli emendamenti da me preannunciati assieme al collega Sterpa, erano stati sottoposti all'attenzione del relatore. Aderendo però all'invito testé espresso dall'onorevole Lo Bello, dichiaro di rinunciare alla presentazione formale delle annunciate proposte modificative e di trasferirne il contenuto in un ordine del giorno, che invito la Commissione ad approvare, e che dovrebbe accompagnare il Governo nella fase attuativa del provvedimento al nostro esame.

MILZIADE CAPRILI. Il gruppo comunista è favorevole all'approvazione immediata del provvedimento nel testo trasmessoci dal Senato, e ciò non solo per definire un *iter* che si trascina ormai da troppo tempo, ma soprattutto perché, fin dall'inizio, eravamo d'accordo sull'oggetto definito dal titolo stesso della proposta, ovverosia quello di equipararci alla legislazione europea vigente in materia di armi per uso sportivo.

Le proposte emendative annunciate potrebbero, fra l'altro, ingenerare equivoci o confusioni che è bene evitare, mantenendo cioè chiaro il concetto che ci si riferisce ad armi esclusivamente limitate all'uso sportivo. Ritengo, anzi, che questo concetto debba essere sottolineato con forza soprattutto in questa ultima fase di discussione del provvedimento.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali delle modifiche apportate dal Senato.

RAFFAELE COSTA, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Dichiaro di concordare con le osservazioni degli intervenuti e di rimettermi alla Commissione per l'approvazione dell'articolato.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame delle modifiche apportate dalla I Commissione permanente del Senato.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo unico nel seguente testo:

ARTICOLO UNICO.

Il primo periodo del sesto comma dell'articolo 10 della legge 18 aprile 1975, n. 110, è sostituito dal seguente:

« La detenzione di armi comuni da sparo, per fini diversi da quelli previsti dall'articolo 31 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, è consentita nel numero di due per le armi comuni da sparo e nel numero di sei per le armi da caccia; per gli iscritti ad una sezione di tiro a segno nazionale, che siano anche tesserati alla Unione italiana di tiro a segno, è consentita la detenzione di armi comuni da sparo sportive, corrispondenti ai modelli ammessi dalle disposizioni sul tiro delle competenti associazioni sportive dipendenti dal CONI, fino al limite massimo di sei ».

La I Commissione del Senato ha così modificato tale articolo che, a seguito dell'introduzione di nuovi articoli, è divenuto articolo 1:

ART. 1.

1. Nella legge 18 aprile 1975, n. 110, all'articolo 10, nel sesto comma, il primo periodo è sostituito dal seguente:

« La detenzione di armi comuni da sparo per fini diversi da quelli previsti dall'articolo 31 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è consentita nel numero di due per le armi comuni da sparo, di sei per le armi da caccia previste dall'articolo 9, primo e secondo comma, della legge 27 dicembre 1977, n. 968, e di sei per le armi per uso sportivo ».

Pongo in votazione l'articolo 1 nel testo del Senato.

(È approvato).

La I Commissione del Senato ha poi approvato il seguente articolo:

ART. 2.

1. Alle armi per uso sportivo viene riconosciuta tale qualifica, a richiesta del fabbricante o dell'importatore, dal Ministero dell'interno su conforme parere della Commissione consultiva centrale delle armi, sentite le Federazioni sportive interessate affiliate al CONI.

2. Ai sensi e per gli effetti della presente legge, si intendono per armi sportive quelle, sia lunghe che corte, che, per le loro caratteristiche strutturali e meccaniche, si prestano esclusivamente allo specifico impiego nelle attività sportive.

3. Delle armi per uso sportivo sottoposte a catalogo a norma della legge 18 aprile 1975, n. 110, modificata con la legge 16 luglio 1982, n. 452, è redatto un apposito elenco, che sarà annesso al Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

La I Commissione del Senato ha infine approvato il seguente articolo:

ART. 3.

1. Delle armi per uso sportivo è consentito il solo trasporto con apposita licenza annuale, valida per il territorio nazionale, rilasciata dal questore, previo accertamento dell'idoneità psicofisica e previa attestazione, di una Sezione del tiro a segno nazionale o di una Associazione di tiro iscritta ad una Federazione sportiva affiliata al CONI, da cui risulti la partecipazione dell'interessato alla relativa attività sportiva.

MICHELE ZOLLA. Desidero intervenire nel merito di questo articolo che necessita un chiarimento.

Il gruppo della democrazia cristiana concorda con il relatore per quanto riguarda la necessità di concludere questa

mattina l'iter del provvedimento al nostro esame. Anche il mio gruppo ha alcune riserve e avrebbe voluto proporre degli emendamenti al testo approvato dalla I Commissione del Senato, ma abbiamo ritenuto opportuno rinunciare, considerata l'esigenza manifestata dal collega Lo Bello.

Comunque, ritengo utili alcune considerazioni sull'articolo 3, affinché il relatore ed il Governo possano poi confermare o meno quella che sarà la mia interpretazione di tale articolo. Le eventuali domande che emergeranno nel mio intervento e le conseguenti risposte potranno evitare confusioni in sede di applicazione della norma.

Leggendo l'articolo 3 nella sua attuale formulazione, sembra che si venga ad istituire un nuovo tipo di licenza annuale per il solo trasporto delle armi sportive, licenza valida per il territorio nazionale da rilasciarsi a chi partecipa all'attività sportiva per l'esercizio della quale sono necessarie le armi trasportate.

Se così fosse, tutto andrebbe bene.

Ma io temo che così non sia perché la disposizione di cui all'articolo 3 del testo al nostro esame si inserisce all'interno di un contesto normativo abbastanza complesso che potrebbe dar luogo a qualche difficoltà di interpretazione specie se, come spesso avviene, l'interpretazione affidata alle circolari ministeriali renderà più complessa — e non più chiara — la volontà del legislatore.

Dobbiamo ricordare che l'attuale normativa prevede *grosso modo* tre tipi di autorizzazione a portare armi. La prima è la licenza di porto d'arma lunga da fuoco anche per uso caccia, rilasciata dal questore ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. La seconda è la licenza per il tiro a volo (legge 18 giugno 1969, n. 323), rilasciata dal questore a chi ne fa richiesta, qualora sia sprovvisto di licenza di porto di armi lunghe da fuoco concessa ad altro titolo, che autorizza il titolare al porto di armi lunghe da fuoco dal domicilio al campo di tiro a volo e viceversa. Il rilascio di tale licenza, che ha validità per sei anni, con rinnovo automatico mediante il versamen-

to della relativa tassa di concessione governativa, è condizionato al possesso dei requisiti soggettivi richiesti per il porto d'armi « anche per uso caccia » e comporta, come detto, il pagamento di una tassa di concessione governativa annuale. La terza, infine, è la carta di riconoscimento vidimata dall'autorità di pubblica sicurezza, rilasciata a titolo gratuito e priva, quindi, di tassa di concessione governativa. Infatti, l'articolo 76 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, cioè il regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, stabilisce che i componenti delle società di tiro a segno riconosciute sono autorizzati a portare l'arma di tiro esclusivamente per i giorni stabiliti per le esercitazioni sociali, purché siano muniti di una carta di riconoscimento rilasciata dal presidente della società e vidimata dall'autorità locale di pubblica sicurezza, che ha sempre facoltà di ritirarla per ragioni di ordine pubblico.

Alla luce di quanto sopra, parrebbe che l'« apposita licenza annuale, valida per il territorio nazionale, rilasciata dal questore, previo accertamento dell'idoneità psicofisica e previa attestazione di una sezione del tiro a segno nazionale o di una associazione di tiro iscritta ad una federazione sportiva affiliata al CONI, da cui risulti la partecipazione dell'interessato alla relativa attività sportiva » sia un quarto *genus*, diverso da quelli di cui ai richiami testé effettuati.

Ciò perché questa licenza abilita al solo trasporto e non anche al porto d'armi e quindi non è assolutamente assimilabile alla licenza di porto di fucile. La validità di tale licenza è annuale e non di sei anni come la licenza di tiro a volo. Le diversità aumentano se si raffronta tale licenza apposita annuale con la carta di riconoscimento di cui ho parlato.

La previsione di cui all'articolo 3 del provvedimento in esame, configura una vera e propria licenza rilasciata dal questore e non certo una carta di riconoscimento rilasciata dal presidente di una società di tiro a segno e solo vidimata dall'autorità provinciale di pubblica sicurezza.

In secondo luogo la licenza di cui al predetto articolo 3 autorizza al trasporto su tutto il territorio nazionale della relativa arma sportiva per tutto l'anno e non limitatamente ai giorni stabiliti per le esercitazioni.

Inoltre la carta di riconoscimento, vidimata dal questore, è rilasciata limitatamente ai componenti delle società di tiro a segno riconosciute, mentre la licenza di cui parliamo può essere rilasciata tanto ai componenti delle società di tiro a segno, quanto a coloro che, magari non iscritti ad una società di tiro a segno, pur tuttavia praticano un'attività sportiva con l'uso dell'arma sportiva, attività certificata da società iscritta ad una federazione sportiva.

Infine, la carta di riconoscimento è un documento originario rilasciato da soggetto diverso dalla pubblica amministrazione, e solo dalla stessa vidimato ai fini dell'efficacia; mentre la licenza di cui all'articolo 3 proviene dall'autorità di pubblica sicurezza e la certificazione della attività sportiva, proveniente da soggetto diverso rispetto alla pubblica amministrazione, altro non è se non un atto preparatorio di un complesso procedimento amministrativo che presiede al rilascio, da parte della pubblica amministrazione, del documento abilitante.

Le tre dette tipologie, in pratica, trovano differenti modalità di rilascio, e quindi diversi tempi di rilascio, con la incomprensibile peculiarità che, sempre in pratica, e presso parecchie questure, i tempi di rilascio della vidimazione sulla carta di riconoscimento sono estremamente lunghi e tali, comunque, da mettere in difficoltà il relativo settore commerciale.

È logico, quindi, che da parte del settore del commercio si paventino illogiche e cervelotiche interpretazioni che portano ad aumentare i ritardi del complesso *iter* procedurale.

Non si vorrebbe, in sostanza, che l'approvazione della norma di questo articolo facesse cadere in una sorta di limbo la licenza di tiro per sport, cioè quella che l'autorità di pubblica sicurezza è chiama-

ta soltanto a vidimare, perché se ciò accadesse le conseguenze per gli sportivi e per il settore commerciale sarebbero senz'altro negative.

Per le ragioni che ho sopra espresse, credo che dovrebbero essere fugati gli equivoci sorti in sede di discussione dell'articolo 3; e ciò può essere fatto dal Governo e dal relatore precisando che la licenza cui quell'articolo fa riferimento non cancella l'autorizzazione rilasciata ai sensi della legge n. 323 del 18 giugno 1969, e che, in sostanza, è soltanto vidimata dall'autorità locale di pubblica sicurezza.

CONCETTO LO BELLO, *Relatore*. Al collega Zolla, il cui intervento ho ascoltato con interesse, desidero anzitutto dire che, per quanto riguarda il testo dell'articolo 3 approvato dalla I Commissione del Senato, si deve fare riferimento all'articolo 31 della legge n. 110 del 18 aprile 1975 che, tra l'altro, è richiamato nello stesso articolo 1 della proposta di legge in esame. Detto articolo, infatti, così recita: «La detenzione di armi comuni da sparo per fini diversi da quelli previsti dall'articolo 31 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è consentita nel numero di due per le armi comuni da sparo, di sei per le armi da caccia previste dall'articolo 9, primo e secondo comma, della legge 27 dicembre 1977, n. 968, e di sei per le armi per uso sportivo».

E per meglio chiarire che la proposta di legge oggi in discussione si riferisce al tiro a segno e non ad altre attività sportive, desidero leggere il contenuto dell'articolo 31 della legge n. 110 del 1975, il cui titolo, appunto, è «Vigilanza sulle attività di tiro a segno». Ebbene, il sesto comma di detto articolo così recita: «Fermo restando le disposizioni di cui al decreto-legge 16 dicembre 1935, n. 2430, convertito nella legge 4 giugno 1936, n. 1143, sul tiro a segno nazionale, e successive modificazioni, i direttori e gli istruttori delle unioni di tiro a segno nazionale devono munirsi di apposita licenza da rila-

sciarsi previo accertamento della capacità tecnica e dei requisiti di cui al precedente articolo 9». Dunque, l'articolo 3 introdotto dal Senato riproduce il contenuto dell'articolo 31 della legge n. 110, dal momento che testualmente recita: «Delle armi per uso sportivo è consentito il solo trasporto con apposita licenza annuale, valida per il territorio nazionale, rilasciata dal questore, previo accertamento dell'idoneità psicofisica e previa attestazione, di una sezione di tiro a segno nazionale o di una associazione di tiro iscritta ad una federazione sportiva affiliata al CONI, da cui risulti la partecipazione dell'interessato alla relativa attività sportiva».

In sostanza, si introduce il metodo del rilascio annuale, senza alcuno stravolgimento delle disposizioni in vigore prima della presentazione della proposta di legge in esame.

MICHELE ZOLLA. Le ragioni per le quali ho posto il problema che prima ho cercato di evidenziare risiedono nel sesto comma dell'articolo 31 della legge del 18 aprile 1975, n. 110, che ha modificato la legge n. 323 del 18 giugno 1969. La modifica, per le attività in questione, è relativa al fatto che la vidimazione della carta di riconoscimento non è più demandata alla competenza dell'autorità locale di pubblica sicurezza ma a quella del questore. L'articolo 3 della proposta in esame introduce il concetto della licenza. A questo punto, dunque, ciò che non ho capito bene è se detto articolo, istituendo una licenza, abolisce o meno la carta di riconoscimento. Più esattamente: per coloro che esercitano questo tipo di attività sportiva sopravvive la carta di riconoscimento oppure l'articolo 3 la cancella istituendo la licenza, ovvero sia un atto ben diverso dal momento che è oltretutto a carattere oneroso perché rilasciata dietro pagamento?

NELLO BALESTRACCI. Condivido le preoccupazioni espresse e considero quindi utili tutti gli elementi di chiarezza volti a fugarle.

A mio parere le cose possono essere viste in questa ottica: si è ampliata la

facoltà di possesso, e conseguentemente di trasporto, di armi per uso sportivo. Si è posta quindi la necessità di rendere questa novità omogenea all'intero sistema delle licenze e quindi dei controlli.

Il collega Zolla ha ragione quando sostiene che l'articolo 3 può creare ambiguità di interpretazione, in quanto esso non fa alcun riferimento al complesso delle norme che regolamentano il trasporto e l'uso di questo tipo di armi. Tant'è vero che gli emendamenti preannunciati ed anche presentati venivano in qualche modo incontro a questa esigenza di chiarezza: « Fatte salve le norme sulle licenze di porto d'armi... ».

Io ritengo che sia opportuno sostenere tale tesi, che potrebbe poi valere come un'interpretazione: si introduce una licenza annuale per le armi per uso sportivo, in relazione al solo trasporto, richiamando però la validità delle norme preesistenti, per cui, coloro i quali usano le armi ai fini sportivi, devono munirsi della licenza per il trasporto.

Rimangono, comunque, ferme le preesistenti norme per coloro i quali, dotati di porto d'armi, possono trasportare tali armi, essendo il predetto porto d'armi molto più pregnante della licenza di cui al testo al nostro esame.

Ritengo che quanto ho esposto debba essere specificato per evitare sovrapposizioni inutili. Inoltre, ritengo che quanto affermato dal collega Zolla con riferimento alla carta di riconoscimento, sia superato dalla concessione della licenza annuale prefigurata dall'articolo 3 di cui parliamo.

RAFFAELE COSTA, Sottosegretario di Stato per l'interno. Mi rimetto al parere del relatore ed alle osservazioni del collega Balestracci, sottolineando che con il provvedimento al nostro esame non si intende mettere in discussione la normativa che disciplina il porto ed il trasporto d'armi.

CONCETTO LO BELLO, Relatore. Desidero confermare che lo spirito e la sostanza della proposta di legge in esame

sono volte ad estendere la facoltà di portare e trasportare le armi sportive, ferma restando la normativa prevista dall'articolo 31 della legge n. 110 del 1975.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 3 nel testo del Senato.

(È approvato).

Passiamo agli ordini del giorno.

Gli onorevoli Facchetti, Gitti, Balestracci, Zolla, Piredda, Zampieri, Breda, Zani-boni e Caprili hanno presentato il seguente ordine del giorno:

La Camera dei deputati

impegna il Governo

in sede d'applicazione della legge:

a favorire la partecipazione degli atleti italiani alle competizioni sportive di tiro a segno e a volo in condizioni di effettiva parità per quanto riguarda la qualificazione delle armi sportive;

a considerare la necessità che le caratteristiche delle armi sportive a canna liscia - anche ai fini di quanto stabilito dall'articolo 2 - siano determinate attraverso una consultazione con le Federazioni di tiro interessate;

a considerare che - ai fini dell'articolo 3 - sono fatte salve le facoltà di porto e trasporto delle armi per i soggetti muniti di regolare porto d'armi lunghe e corte.

0/814-B/II/1

RAFFAELE COSTA, Sottosegretario di Stato per l'interno. Mi rimetto alla Commissione.

PRESIDENTE. I proponenti insistono per la votazione?

GIUSEPPE FACCHETTI. Sì, signor presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È approvato).

La proposta di legge sarà immediatamente votata a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge esaminata nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge Lo Bello ed altri:
« Norme in materia di armi per uso sportivo » *(Approvata dalla II Commissione della Camera e modificata dalla I Commissione del Senato)* (814-B):

Presenti e votanti . . .	25
Maggioranza	13
Voti favorevoli . . .	25
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Balestracci, Breda, Caprili, Conti, Dignani Grimaldi, Facchetti, Filippini, Gualandi, La Russa, Lo Bello, Gitti, Memmi, Migliasso, Nenna D'Antonio, Nicolini, Petrocelli, Piredda, Preti, Quarta, Sarti Adolfo, Serri, Torelli, Zampieri, Zaniboni, Zolla.

La seduta termina alle 12,35.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO